

FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA TREVIGIANA

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE

Approvato dal CdA della Fondazione in data 04 maggio 2026

1 – La Scuola Forense della Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana – di seguito denominata «Scuola» – ha lo scopo di fornire ai praticanti avvocati un'idonea preparazione volta all'esercizio della professione legale ed al superamento dell'esame di abilitazione, a ciò provvedendo mediante l'organizzazione di apposito corso di formazione.

2 – La Scuola è organizzata e diretta dagli organi della Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana, di seguito denominata «Fondazione», in piena autonomia nel rispetto delle norme di Legge e dell'Ordinamento Professionale, conformandosi alle indicazioni, alle linee guida e alle delibere del Consiglio Nazionale Forense e della Scuola Superiore dell'Avvocatura nonché alle delibere adottate in materia dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, di seguito COA.

3 – Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività forense, lo svolgimento del praticantato e dell'attività di formazione dei praticanti avvocati, nonché alle norme dello Statuto e del Regolamento della Fondazione.

4 – Il corso, di durata di diciotto mesi articolati in tre semestri (con decorrenza maggio-ottobre e novembre-aprile), vedrà affrontate le materie oggetto dell'esame di abilitazione usualmente trattate nell'esercizio dell'attività forense quali diritto civile e commerciale, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale, nonché alcune discipline accessorie (metodologia giuridica) oltre alla trattazione della deontologia forense.

5 – Poiché il praticante avvocato già possiede – o comunque deve possedere – il bagaglio di nozioni teoriche che formano il sostrato di ogni ragionamento giuridico, la Scuola non è organizzata secondo il metodo tradizionale con cui le discipline vengono trattate nei corsi universitari ma, piuttosto, secondo il metodo casistico. Le esercitazioni e le lezioni in cui si struttura la scuola proporranno ai corsisti la descrizione di uno o più casi tramite i quali l'avvocato apprende la questione da trattare e sarà chiamato ad individuarne i termini giuridici e ad elaborare le migliori soluzioni illustrando il percorso argomentativo di supporto.

6 – La Scuola Forense, in collaborazione con il COA, individua per ciascuna materia o gruppo di materie, un responsabile ed uno o più tutors.

7 – La Scuola Forense elabora, con congruo anticipo, il calendario delle lezioni; ciascuna lezione pomeridiana sarà articolata in due sessioni (moduli) della durata complessiva di 5 ore

accademiche. Ciascuna sessione sarà dedicata o allo svolgimento di esercitazioni su pareri, atti o attività processuali ovvero alla tenuta di lezioni demandate a uno o più relatori.

8 – La Scuola adotta il programma per l'intero corso curando che esso contempli i principali istituti giuridici di ciascuna materia e le norme anche processuali di riferimento. Il programma e il calendario delle esercitazioni e delle lezioni sono depositati presso la Segreteria della Scuola Forense e pubblicati nel sito dell'Ordine degli Avvocati. Il programma potrà essere modificato durante lo svolgimento del corso. In ogni caso, la soppressione o l'aggiunta di materie o aree tematiche è di competenza della Fondazione d'intesa con il Consiglio dell'Ordine.

9 – Almeno tre mesi prima della data di inizio di ciascun corso, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determina, sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, l'importo della quota di iscrizione e i destinatari dell'obbligo di pagamento.

10 – Il programma prevede un numero minimo di 160 ore di corso distribuite nei tre semestri; è prevista una lezione frontale di ordine metodologico ove si esporranno ai partecipanti le tecniche logico-giuridiche più adatte per la redazione di un parere o di un atto giudiziario, quindi è contemplato lo svolgimento di esercitazioni (ciascuna di due moduli) in materia civile, penale ed amministrativa, secondo quanto annualmente determinato dagli organi competenti.

11 – Nello svolgimento delle esercitazioni è consentito l'utilizzo degli stessi testi e materiali che, sulla base della legislazione vigente, risultano ammessi per lo svolgimento dell'esame della abilitazione forense.

12 - Gli elaborati verranno corretti, di volta in volta, uno ad uno e saranno corredati di un sintetico giudizio discorsivo finale; seguirà quindi una correzione (che di regola impiegherà il tempo di un modulo) di tipo frontale e collettiva involgente una fase di discussione con i corsisti.

13 – Il corsista dovrà svolgere le esercitazioni previste, con obbligo altresì di consegna dell'elaborato, in mancanza della quale la prova viene considerata come non adempiuta; ogni corsista dovrà frequentare almeno l'80 % dei moduli dedicati alle lezioni per poter essere ammesso alla verifica finale necessaria per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

14 – Al termine del corso, la Fondazione rilascia l'attestato di frequenza verificando la partecipazione al numero minimo di lezioni sopra indicato.

15 – La segreteria della Scuola annota il nominativo dell'iscritto, la data di iscrizione al corso, le presenze ai moduli e le eventuali lezioni e/o esercitazioni supplementari.

16 – Il Direttore della scuola, sentito il Comitato tecnico scientifico e previo parere del Consiglio dell'Ordine, potrà nominare uno o più tutori i quali parteciperanno alle singole lezioni, con il compito di moderare l'eventuale discussione del tema, coadiuvare il relatore nella

verifica dei risultati delle esercitazioni, affiancare i praticanti nella preparazione della lezione e raccogliere loro eventuali osservazioni, etc.; potrà altresì invitare avvocati, professori, assistenti o ricercatori universitari, magistrati e appartenenti alla Pubblica Amministrazione per affidare loro brevi interventi alle lezioni, da svolgersi anche in contraddittorio con il relatore.

17 – Qualora il praticante, alla scadenza del semestre, non abbia raggiunto gli obblighi minimi di frequenza, potrà essere autorizzato ad una proroga così da integrare le lezioni e/o le esercitazioni mancanti fino al raggiungimento del numero previsto, ovvero, in alternativa, potrà essere invitato a partecipare ad eventi formativi organizzati nel medesimo periodo fornendo alla Scuola una relazione riassuntiva dell'evento. Al fine di concedere la proroga la Scuola, sentito il parere del COA e previo colloquio informativo con il praticante, valuterà le ragioni addotte a suo sostegno; a titolo meramente esemplificativo, potrà essere concessa la proroga per le assenze motivate dalla partecipazione a momenti formativi attinenti l'attività forense, da impegni professionali eccezionali oppure per malattia, gravidanza a rischio, allattamento o altre circostanze oggettive purché documentate.

18 – Non è necessario recuperare le assenze dovute a forza maggiore, laddove con ciò si intendono impedimenti dovuti a cause eccezionali (matrimonio, lutti di prossimi congiunti, etc.) purché debitamente documentate.

19 – In caso di maternità, la praticante avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle esercitazioni o lezioni della scuola per un periodo massimo di trenta giorni dalla nascita del/la figlio/a.

20 – Per motivi organizzativi, la partecipazione al corso inizia con l'inizio del semestre corrispondente contemporaneamente all'iscrizione al registro dei praticanti; non è consentita la partecipazione al corso a coloro che non sono ancora iscritti al registro dei praticanti e a coloro che abbiano già completato l'intero corso di tre semestri, salvo che abbiano ottenuto l'autorizzazione dalla Scuola, sentito il COA.